

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. (di seguito, Amministrazione e/o Stazione Appaltante) con sede legale in Potenza alla via Pasquale Grippo snc, codice fiscale e partita iva 01522200763

E

l'Operatore Economico denominato
con sede legale in via
codice fiscale: partita iva:
rappresentato da
in qualità di

Appalto oggetto di affidamento:

VISTI

- l'art. 1 comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della costituzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il D.Lgs. n 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei contratti pubblici) così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 contenente “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e successivi aggiornamenti;
- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di Acquedotto Lucano S.p.A., pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione;
- il vigente Modello di organizzazione, gestione e controllo di Acquedotto Lucano S.p.A., pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione;
- il vigente Codice Etico di Acquedotto Lucano S.p.A., anch’esso pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione

RICHIAMATO CHE

- Il presente documento rappresenta un “patto” di fiducia e reciproco impegno da parte dell’Amministrazione e di tutti gli operatori economici, volto a favorire la libera e leale concorrenza di mercato e a garantire pari opportunità di accesso a ogni impresa;
- Il presente Patto di Integrità integra la documentazione di gara e deve essere obbligatoriamente accettato e osservato dall’Operatore Economico concorrente pena l’esclusione dalla procedura;
- Il presente Patto di Integrità sarà altresì allegato, quale parte integrante e sostanziale, al contratto d’appalto, convenzione, accordo quadro relativo alla procedura di riferimento.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE



Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità

1.1 Il Patto di Integrità è un accordo tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 6 novembre 2012 n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dalla Stazione appaltante medesima.

1.2 Il presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, sia in caso di bando di gara che in caso di affidamento diretto. Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro. Il Patto di Integrità si applica anche nei casi in cui lo svolgimento delle procedure di gara sia curato, per conto della Stazione Appaltante, dalla Centrale Unica di Committenza e/o dalla Stazione Unica Regionale di rispettivo riferimento.

1.3 Il Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di gara sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra Stazione appaltante e Operatore Economico partecipante alla procedura di gara e eventualmente aggiudicatario della gara stessa, affinché i relativi comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

1.4 L'espressa accettazione del Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara, a pena di esclusione, senza possibilità di apporre alcuna riserva.

Il Patto di Integrità è sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore Economico che provvede ad allegarlo alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara, nonché costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.

1.5 La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al D.Lgs. n. 36/2023. Qualora l'Operatore Economico non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà esclusa dalla relativa procedura di affidamento.

Articolo 2

Obblighi dell'Operatore Economico

2.1 Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore Economico, con riferimento alla procedura di affidamento in epigrafe,

dichiara:

- a) di non avere influenzato e di non essere intervenuto nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione;
- b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto e si impegna altresì a non corrispondere né promettere di corrispondere altra ricompensa, vantaggio o beneficio per le suddette finalità;



- c) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza;
- d) di essere consapevole e di accettare che il Codice Etico, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza e il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Acquedotto Lucano S.p.A. (reperibili sul relativo sito istituzionale) **si applicano anche alla platea di imprese concorrenti alle gare, contraenti, fornitori e stakeholders;**
- e) che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1 co. 9 lett. e) L. 190/2012, riferendo per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale:

☐ **non sussistono relazioni di coniugio, parentela o affinità** con i dipendenti della Stazione Appaltante;

ovvero

☐ **sussistono relazioni di coniugio, parentela o affinità** con i dipendenti della Stazione Appaltante, che si riportano di seguito

.....;
.....

A tale ultimo riguardo, l'Operatore Economico si impegna ad evitare che tali rapporti determinino eventuali benefici nella fase di aggiudicazione e/o esecuzione del contratto e l'Amministrazione valuta la sussistenza di conflitti di interesse, anche in via potenziale, suscettibili di minarne l'imparzialità nell'*agere* amministrativo;

- f) ai fini dell'applicazione dell'art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 - di cui dichiara di essere consapevole -:

☐ di **non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di Acquedotto Lucano S.p.A.** che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto

ovvero

☐ di **aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di Acquedotto Lucano S.p.A.** che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, come di seguito specificato:

.....;
.....

e si impegna:

- g) a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- h) **a segnalare tempestivamente all'Amministrazione**, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara e, a seguito di aggiudicazione della stessa, dell'esecuzione del contratto;
- i) ad **informare puntualmente tutto il personale** di cui si avvale in merito al presente Patto di Integrità e agli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;



- j) a segnalare, sin da subito e per tutta la durata del ciclo di vita del contratto, le **situazioni di conflitto di interesse di cui al comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023** (Codice dei contratti pubblici) delle quali sia a conoscenza o di cui dovesse acquisire notizia;
- k) ad inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione **negli atti stipulati con i subappaltatori e con i subcontraenti** in riferimento ai quali è necessaria l'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione

3.1 L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

3.2 Acquedotto Lucano S.p.A., quale Amministrazione trasparente, assume l'impegno di verificare il rispetto e l'applicazione delle prescrizioni del "Patto di Integrità" sia da parte delle imprese sia da parte dei propri dipendenti e collaboratori impegnati ad ogni livello dell'affidamento e espletamento dell'appalto.

3.3 L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di Integrità nel rispetto del principio del contraddittorio. Essa individua le eventuali sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata, fermo quanto previsto al successivo articolo 4.

3.4 La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

4.1. Nel caso di violazione da parte dell'Operatore Economico di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità saranno applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni:

- a) esclusione dalla procedura di affidamento con conseguente escussione della cauzione provvisoria (a garanzia della serietà dell'offerta), se la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- b) revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- c) risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

4.2 In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Amministrazione dell'Interno per i successivi tre anni.

4.3 L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

5.1 Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.



5.2 Il presente Patto di Integrità, facente parte della documentazione di gara, deve essere obbligatoriamente accettato e osservato dall'Operatore Economico pena l'esclusione dalla procedura e deve essere allegato, quale parte integrante e sostanziale, al contratto d'appalto, convenzione, accordo quadro relativo alla procedura.

Articolo 6
Foro competente

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

L'Operatore Economico dichiara di aver letto e di accettare espressamente e integralmente ciascuna delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente documento.

Luogo e data, _____

L'Operatore Economico

N.B.:

In caso di libero professionista singolo/ditta individuale il presente Modello dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante/titolare. In caso di studio associato il presente Modello dovrà essere sottoscritto da tutti i professionisti associati. In caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzio stabile, dal legale rappresentante. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti/imprese costituendo, il presente Modello dovrà essere sottoscritto da ciascun componente del raggruppamento temporaneo munito dei poteri di rappresentanza. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti/imprese costituito, il presente Modello dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della mandataria munito dei poteri di rappresentanza.

Atteso quanto sopra indicato, si rinvia alle previsioni dell'art. 1 del presente Patto di Integrità.